

L'angolo dei quesiti del dott. Gigliotti

di **Antonio Gigliotti**

Pubblicato il 30 novembre 2010

le utilissime risposte ai quesiti: ravvedimento per l'intermediario, regolarizzazione entro 90 giorni, regime dei minimi e riporto delle perdite, regime dei minimi e cessione di bene strumentale, chiusura partita IVA di un professionista

QUESITO N. 1: Ravvedimento per intermediario

Un intermediario non ha trasmesso entro il 30.9.2010 la dichiarazione mod. UNICO 2010 PF di un contribuente "privato" composta solo dalla dichiarazione dei redditi per il quale ha assunto l'impegno in data 16.6.2010.

Il file non inviato conteneva soltanto la dichiarazione del contribuente in questione.

Si chiede come si possa rimediare a tale dimenticanza.

RISPOSTA

In caso di omessa trasmissione del mod. UNICO 2010 relativo ad un file contenente una sola dichiarazione dei redditi relativa ad un contribuente "privato" il cui termine di scadenza è fissato al 30.9.2010 (slittato al 5 ottobre) il ravvedimento è possibile entro il prossimo 29.12.2010..

A tal fine la regolarizzazione delle violazioni comporta:

- la trasmissione telematica della stessa entro il termine del 29.12.2010;
- il versamento di una sanzione ridotta in misura pari a € 43 per la sanzione ascrivibile all'intermediario;
- il versamento di una sanzione ridotta in misura pari a € 21 (1/12 di € 256) per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione conseguente al mancato invio da ascrivere al contribuente.

Si rammenta che, con la Circolare 7.6.2002, n. 48/E, è stato specificato che la regolarizzazione deve riguardare tutte le dichiarazioni di cui si compone il mod. UNICO e, pertanto, sarà necessario il versamento di € 21,00 per ciascuna dichiarazione non presentata nei termini.

Quindi se al posto di un contribuente privato il file avesse avuto ad oggetto un contribuente dotato di Partita Iva per il quale si è inviato il modello Unico comprensivo di Dichiarazione dei redditi e Dichiarazione Iva, la sanzione a carico del contribuente sarebbe stata pari a 42 € (21€ x 2).

QUESITO N. 2: Regolarizzazione entro 90 giorni

Se un contribuente regolarizza una dichiarazione infedele o irregolare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione a quanto ammonta la sanzione ridotta?

RISPOSTA

Nella particolare ipotesi di dichiarazione infedele o irregolare che viene regolarizzata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione ridotta di 25 € prevista per il ravvedimento è più elevata rispetto a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva (pari a 21 €).

Tuttavia, si ritiene possibile far valere la dichiarazione a rettifica di quella già presentata come nuova dichiarazione e quindi effettuare il ravvedimento (entro il 29.12.2010) pagando la sanzione prevista in caso di dichiarazione tardiva e cioè € 21 per ciascuna dichiarazione integrativa.

Tale conclusione si ritiene desumibile dalla risposta 6.1 fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.6.2001, n. 55/E, secondo la quale: *"per effetto delle disposizioni portate dall'articolo 2, comma 7, del ... D.P.R. n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; di conseguenza anche la dichiarazione rettificativa presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in tal caso, pur essendo la dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO"*.

Si rammenta che, con la Circolare 7.6.2002, n. 48/E, è stato specificato che la regolarizzazione deve riguardare tutte le dichiarazioni di cui si compone il mod. UNICO e, pertanto, sarà necessario il versamento di € 21,00 per ciascuna dichiarazione non presentata nei termini.

QUESITO N. 3: Regime dei minimi e riporto perdita 2009

Un contribuente ha adottato il regime dei minimi nel 2009. Per effetto del superamento del limite dei ricavi, dal 2010 è “ritornato” nel regime ordinario.

Dal quadro CM risulta una perdita di € 3.500 a causa delle maggiori spese sostenute nel 2009 rispetto ai ricavi incassati nello stesso periodo.

La perdita 2009 può essere riportata nel 2010 e scomputata dall'eventuale reddito conseguito in tale anno?

RISPOSTA

Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi, il comma 107 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.

Con riguardo alle perdite conseguite in applicazione del regime dei minimi, il comma 108, Legge n. 244/2007 specifica che le stesse *“sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi”*.

Peraltro, qualora la perdita sia stata conseguita nei primi 3 periodi d'imposta di esercizio dell'attività, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, *“resta ferma - anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la*

disposizione contenuta nell'articolo 84, comma 2, del Tuir, riguardante il riporto illimitato delle perdite".

Le perdite del contribuente oggetto del quesito sono state conseguite nel periodo di vigenza del regime dei minimi, per cui si applica il suddetto art. 108 del Tuir secondo cui esse sono deducibili:

- in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto;
- se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l'attività, resta ferma la possibilità di riporto illimitato delle perdite.

QUESITO N. 4: Regime dei minimi e cessione bene strumentale

Un soggetto che adotta dal 2009 il regime dei minimi deve a breve cedere un bene strumentale acquistato anteriormente all'accesso in tale regime.

L'importo va assoggettato ad IVA? Come va trattato ai fini della determinazione del reddito nel quadro CM del mod. UNICO 2011?

RISPOSTA

La cessione di un bene strumentale da parte di un soggetto che adotta il regime dei minimi non va assoggettato ad IVA così come le ordinarie operazioni effettuate dallo stesso.

Per quanto riguarda le imposte dirette il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi:

-

“è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione;

-

concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione”.

Sulla base del principio di cassa sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

Proprio in applicazione del principio di cassa:

-

anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento;

-

la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all'intero corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è percepito il corrispettivo.

In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articoli 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

Nel caso di rateizzazione del corrispettivo la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

Per il contribuente indicato nel quesito il bene è stato acquistato anteriormente all'ingresso nel regime dei minimi pertanto concorrerà alla formazione del reddito la plusvalenza conseguita, determinata quale *"differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime"*.

Si ritiene tuttavia che detta modalità, per i lavoratori autonomi, interessi i beni strumentali acquistati a decorrere dal 5.7.2006, data dalla quale hanno rilevanza fiscale le plusvalenze generate dalla cessione dei beni strumentali.

QUESITO N. 5: Chiusura Partita Iva di un professionista

Un professionista intende chiudere la propria partita IVA. Considerato che i crediti da lui vantati non sono stati completamente da lui riscossi e, fra questi, vi sono anche fatture emesse con Iva ad esigibilità differita, chiede se l'attività professionale possa comunque essere cessata solo mediante l'astensione dal porre in essere ulteriori prestazioni professionali.

RISPOSTA

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009 con riferimento al caso di un professionista che intendeva chiudere la partita IVA e che, però, aveva ancora aperto un credito nei confronti di un cliente (Asl) a cui era stata fatturata una prestazione con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.

La cessazione dell'attività per il professionista, quindi, non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, cioè quando provvede alla fatturazione di tutte le prestazioni svolte ed alla dismissione dei beni strumentali.

Fino al momento in cui il professionista non realizza la riscossione di tutti i crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile), l'attività professionale non può ritenersi cessata.

Così, nei casi di operazioni già fatturate, ma per le quali l'Iva diventa esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo (tra le quali, appunto, le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi fatte alle Asl - articolo 6, D.P.R. n. 633/1972), non c'è la possibilità di chiudere la partita Iva fino all'incasso.

La chiusura della partita IVA è, invece, possibile se il professionista provvede ad “anticipare” il versamento dell’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

30 novembre 2010

Antonio Gigliotti

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l